



STATUTO DICHIFORMAZIONE APS ETS

Titolo I Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituito, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"DICHIFORMAZIONE APS ETS"**.
2. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Essa è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. L'associazione ha sede legale in **Alpignano (TO)**. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà dell'**Organo di amministrazione** (Consiglio Direttivo). L'associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione degli acronimi "ETS" e "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione "Associazioni di Promozione Sociale (APS)" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" e l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"DICHIFORMAZIONE Associazione di Promozione Sociale ETS"** ovvero **"DICHIFORMAZIONE APS ETS"**.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo **"ETS"** e l'acronimo **"APS"** o l'indicazione di **"Associazione di Promozione Sociale"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – Statuto

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.





3. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 4 – Finalità, attività e gestione delle attività organizzate.

1. L'associazione nasce come unione spontanea di persone ed esercita in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale la promozione e realizzazione di iniziative di carattere sportivo, ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale; la promozione di ricerche, studi, viaggi, corsi per la conoscenza, la diffusione e la salvaguardia della cultura dei popoli con particolare attenzione alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e naturalistico nonché delle tradizioni artigianali, folcloristiche, enogastronomiche locali; la promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso che contribuiscano allo sviluppo di elementi etici, di solidarietà e di equità nel commercio, nel turismo e più in generale nei rapporti tra le persone e tra i popoli; la creazione sul territorio, anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e/o gli operatori privati già esistenti, di strutture o iniziative idonee a potenziare le offerte culturali e ricreative rivolte alla comunità; lo sviluppo della cultura dell'accoglienza e la diffusione dei valori della pace e della solidarietà; la organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, nonché attività ginniche motorie finalizzate alla salute del corpo ed al suo armonico sviluppo. In particolare, l'Associazione persegue la finalità di organizzare e disciplinare iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati e finalizzate a promuovere e a divulgare nei confronti di tutti i propri soci e sul territorio, i principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica e ispirati ai principi del reciproco rispetto, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza e di razzismo, tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire atti di violenza e favorire un'appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie quello giovanile, agli eventi sportivi. Inoltre, si propone di favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale, oltre a promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci, la promozione delle forme aggregative che vedono la persona, in particolare quella disabile, protagonista, valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società. **Le attività dell'associazione e le sue finalità sono altresì ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e al rispetto dei diritti inviolabili della persona.**
2. Per la realizzazione delle suddette finalità, le attività che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle di cui alle seguenti **lettere dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017**, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;





- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
3. In qualità di **Associazione di Promozione Sociale**, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'**art. 35, co. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, purché in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'**art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'**Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)** la **concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni**.
5. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può altresì esercitare anche **attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** e successive modificazioni e integrazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di **natura non corrispettiva**. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata **sia occasionalmente**, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, **sia in forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
6. L'Associazione può svolgere **attività di somministrazione di alimenti e bevande** a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al **decreto 4 aprile 2001, n. 235** e successive modifiche e integrazioni.
7. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'associazione in via principale e non esaustiva potrà:
- promuovere gruppi di studi e di addestramento;
 - organizzare corsi, seminari e conferenze per la divulgazione dei risultati delle ricerche;
 - contribuire con scritti e documentazioni a pubblicazioni inerenti alle ricerche fatte;
 - organizzare la partecipazione ad eventi culturali quali visite guidate ai musei, mostre di pittura o scultura, spettacoli teatrali di vario genere, attività musicali e artistiche e/o organizzare eventi ricreativi, culturali, sportivi, di *counseling*;





- organizzare il tempo libero con viaggi e soggiorni di carattere ricreativo e culturale e promuovere in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività culturale e ricreativa;
 - organizzare e gestire punti di ristoro e per il tempo libero;
 - promuovere e divulgare il piacere dello sport;
 - svolgere attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire la loro crescita culturale;
 - valorizzare lo sviluppo dell'aggregazione;
 - svolgere attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'Associazione;
 - promuovere una cultura del benessere psico-fisico, della solidarietà e dell'integrazione sociale prefiggendosi di migliorare la qualità della vita, contrastando l'emarginazione, l'isolamento e la solitudine dei soggetti fragili, dei malati e dei loro familiari;
 - svolgere attività di divulgazione dei problemi della disabilità, anche realizzando azioni di sostegno e socializzazione;
 - favorire la ricerca sulle varie malattie;
 - utilizzare i moderni sistemi di comunicazione per creare luoghi di comunicazione virtuali;
 - organizzare attività di sostegno psicologico, individuale e di gruppo, nella modalità di autoaiuto o in collaborazione con qualificate figure professionali;
 - organizzare, in collaborazione con apposito Comitato scientifico, convegni e seminari informativi e di aggiornamento sulle novità in campo medico, psicoterapeutico e riabilitativo;
 - promuovere un coordinamento con altre associazioni che si occupano di malattie invalidanti;
 - creare un coordinamento con le associazioni che operano sul territorio;
 - promuovere la collaborazione con le istituzioni sanitarie e politiche a tutti i livelli, facendosi portavoce qualificato delle esigenze delle persone con invalidità e delle loro famiglie, curando i contatti con la Pubblica amministrazione e le Autorità sanitarie in modo funzionale alle finalità dell'associazione;
 - L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nel suddetto elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
8. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
9. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.
10. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
11. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività di interesse generale anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, **anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.





12. L'associazione potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o intrattenere rapporti e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, che abbiano gli stessi scopi sociali e/o che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, ivi comprese associazioni e organizzazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni utili per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti. L'associazione potrà aderire ad iniziative promosse dai CRAL e/o altri Circoli.
13. L'associazione, inoltre, potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalità previste nel presente articolo. Potrà stabilire protocolli d'intesa con soggetti pubblici e potrà collaborare con soggetti privati per la promozione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dal presente Statuto.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Associati

1. Possono essere soci dell'Associazione **tutti coloro che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.**
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che **il loro numero non sia superiore al 50%** (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
4. Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto.
5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).
6. L'adesione all'Associazione è a **tempo indeterminato** e non può essere disposta per un periodo temporaneo, **non essendo ammessa la categoria dei soci temporanei**, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa è intransmissibile (art. 35 D. Lgs. 117/2017).





7. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) delibera la **quota associativa annualmente** dovuta ed eventuali politiche agevolative.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) che è deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) delibera l'ammissione o il rigetto entro **90 (novanta) giorni** dalla presentazione della domanda. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) deve decidere secondo criteri **non discriminatori per motivi di genere, etnici e razziali, culturali, politici e religiosi** coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro **30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro **30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione, presentate da **soggetti minorenni** dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. Ai soci che hanno provveduto al pagamento della quota prevista è consegnata la tessera associativa.
7. Possono partecipare alle attività dell'Associazione i soci delle associazioni e delle federazioni di secondo livello che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
8. In ogni caso non possono essere soci coloro i quali siano destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge n. 401/1989 (DASPO) o di cui alla legge n. 1423/1956 (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero non devono essere stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.





Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e dei rendiconti, consultare i verbali;
 - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), il quale provvede entro il termine massimo dei **15 (quindici)** giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art 16, del presente Statuto.
3. I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa nella misura e nei termini annualmente stabiliti.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo). Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro **180 (centottanta)** giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione gravi danni, materiali o morali, con dolo, negligenza o colpa grave. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre **30 (trenta)** giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre **30 (trenta)** giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) a





mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro **30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III **Norme sul volontariato**

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato** dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Organizzazione **deve iscrivere in un apposito registro i volontari**, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo **non occasionale**.
4. L'Organizzazione deve inoltre **assicurare i propri volontari** contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
5. L'attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese **effettivamente sostenute e analiticamente documentate** per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il **volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria**.

Art. 11 - Delle persone retribuite

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.





2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, **anche dei propri associati**, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al **50% (cinquanta per cento)** del numero dei volontari o al **20% (venti per cento)** del numero degli **associati** o a diversa altra percentuale che dovesse essere stabilita dalla legge.
4. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Titolo IV Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo;
 - e) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. I componenti gli organi svolgono l'attività in modo gratuito ad eccezione dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, per i quali l'Assemblea delibera il compenso all'atto della nomina.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, anche in calce all'avviso di convocazione, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato è portatore di **un numero massimo di 3 (tre) deleghe**.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) da almeno **1/10 (un decimo)** degli associati.





Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro **60 (sessanta) giorni** dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea; in assenza dell'Organo di controllo provvede il Vicepresidente; in subordine provvede il Componente dell'Organo di amministrazione (Consigliere) più anziano di età.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail. In aggiunta anche mediante SMS, MMS o altra tipologia di comunicazione telefonica e/o elettronica, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso in tutte le sedi dell'associazione almeno **8 (otto) giorni** prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno **24 (ventiquattro) ore** dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - g) ~~decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;~~





- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in **prima convocazione** è validamente costituita con la presenza della **metà più uno degli associati**; in **seconda convocazione** è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a **maggioranza dei voti degli associati presenti**, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione;
 - c) delibera in merito allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio dell'Organizzazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno **3/4 (tre quarti)** degli associati e delibera con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**.
3. Per lo scioglimento la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno **3/4 (tre quarti)** degli associati e delibera col voto favorevole di almeno **3/4 (tre quarti)** degli associati (**maggioranza inderogabile**).
4. In **seconda convocazione** l'assemblea straordinaria non può derogare le maggioranze previste per la prima convocazione.

Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno **30 (trenta) giorni nel libro degli associati**, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno **30 (trenta) giorni** nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.





3. Gli associati minori di età possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.
4. Per le votazioni si procede con voto palese.

Art. 17 – L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo): composizione e durata in carica

1. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di Componenti (Consiglieri), compreso il Presidente, che può variare da **5 (cinque) a 7 (sette)**, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. **I primi componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) sono nominati nell'atto costitutivo.**
2. Non può essere eletto Componente dell'Organo di amministrazione (Consigliere), e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglieri) **durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.** Almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).
4. Nella sua prima seduta l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) elegge, fra i suoi componenti di comprovate capacità organizzative, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
5. Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere formano il **Comitato di Presidenza** o semplicemente **La Presidenza**.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo): regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno **1/3 (un terzo)** dei componenti (Consiglieri).
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglieri) almeno **4 (quattro) giorni** prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.





3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglieri).
4. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Componente dell'Organo di amministrazione (Consigliere) individuato tra i presenti.
6. Le riunioni dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. **Non sono ammesse deleghe.**
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Competenze dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.





2. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il **Segretario** si occupa in generale della gestione dei libri sociali e redige i verbali delle riunioni, collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato e/o dei volontari presso l'organizzazione e gli eventuali distaccamenti della stessa nonché nell'organizzazione del lavoro; svolge le mansioni ad esso delegate dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) o dal Presidente.
4. Il **Tesoriere** tiene e aggiorna la contabilità, tiene la gestione della cassa dell'Associazione, cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie, cura la stesura dei bilanci consuntivi, preventivi e sociali dell'Associazione; firma congiuntamente con il Presidente gli impegni finanziari; collabora con il Presidente nella gestione e controllo delle Sezioni se costituite; coordina le attività commerciali; provvede al controllo delle entrate e delle spese procurandosi i relativi giustificativi; la **carica di tesoriere è incompatibile con quella di Presidente e Vicepresidente.**

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. La carica di Componente dell'Organo di amministrazione (Consigliere) si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c.2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglieri) cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) svoltasi. I Componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglieri) così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) vigente. In caso di mancata conferma, l'Assemblea provvede alla nomina di nuovi Componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglieri) in sostituzione di quelli cessati. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente o, in subordine, il Componente dell'Organo di amministrazione (Consigliere) più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro **30 (trenta) giorni** dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dei Componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglieri) in sostituzione di quelli cessati. I Componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglieri) così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglieri), l'intero Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Componente dell'Organo di amministrazione (Consigliere) più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro **30 (trenta) giorni** dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo). Fino



all'elezione dei nuovi Componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglieri), i componenti cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) tra i propri componenti.
3. Il Presidente dura in carica **4 (quattro) anni ed è rieleggibile**. Almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) per l'elezione del nuovo Presidente; in mancanza, il Vicepresidente o, in subordine, il Componente dell'Organo di amministrazione (Consigliere) più anziano di età dovrà convocare l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro **15 (quindici) giorni** alla ratifica da parte dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) conferire espressa delega ad altro Componente dell'Organo di amministrazione (Consigliere).

Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'**art. 17, c. 2**, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'**art. 9** del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Componente dell'Organo di amministrazione (Consigliere) più anziano di età dovrà convocare l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) entro **30 (trenta) giorni** dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo





Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

3. Il Presidente uscente è tenuto a dare le consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali a quello subentrante entro **20 (venti) giorni** dalla elezione di questi. **Tali consegne devono risultare da apposito verbale** che deve essere portato a conoscenza dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) alla sua prima riunione.

Art. 23 - L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. È nominato nei casi previsti dall'**art. 30 del D. Lgs 117/2017** e successive modifiche e integrazioni. La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'**articolo 10 del D. Lgs 117/2017**.
2. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da **3 (tre) componenti**, eletti dall'Assemblea scelti **tra i non associati**.
3. L'Organo di controllo rimane in carica **3 (tre) anni** e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
5. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. **I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.** Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
7. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'Organo di controllo decadano dall'incarico, prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 24 - Competenze dell'Organo di controllo

1. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione **anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il **controllo contabile** nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;





- d) esercitare compiti di **monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio di cui al precedente punto d);
 - f) partecipare, **senza diritto di voto**, alle riunioni dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) e dell'Assemblea, alle quali presenta la **relazione annuale sul bilancio di esercizio**.
2. Nei casi previsti dall'**art. 31, c.1**, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
 3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.
 4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - L'Organo di revisione

1. È nominato nei casi previsti dall'**art. 31 del D. Lgs 117/2017** e successive modifiche e integrazioni. L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da **un unico componente**, eletto dall'Assemblea **tra i non associati**. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di revisione rimane in carica **3 (tre) anni** e il suo componente è rieleggibile.
3. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26 - Responsabilità dell'Associazione e degli organi sociali

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione, **anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.**





3. Il Presidente, i Componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglieri), i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
4. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO V

I libri sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) **il libro degli associati;**
 - b) **il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea** in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) **il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione** (Consiglio Direttivo).
2. L'Associazione deve tenere **il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo**, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere **il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione**, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il **Registro dei volontari** che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. I libri di cui al comma 1 e 4 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
6. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

TITOLO VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, durante la propria vita, anche in modo indiretto, ai sensi dell'**art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017**, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitale e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.





Art. 29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi aziendali;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Le somme di cui al punto precedente, **si intendono in generale date senza vincolo di scopo e/o di risultato**, essendo pertanto, escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante, fatta eccezione dei casi previsti dalla legge e per le somme destinate o vincolate.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli **articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017** e delle relative norme di attuazione.
3. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale. Il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale viene approvato dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata **entro 120 (centoventi) giorni** dalla chiusura dell'esercizio.
4. I rendiconti e i bilanci di cui agli **articoli 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017** e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore **entro centottanta giorni** dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli **8 (otto) giorni** che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.



Titolo VII
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'**Assemblea straordinaria** con il voto favorevole di almeno **3/4 (tre quarti)** degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo **parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore** e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'**art.9 del Codice del Terzo settore, D. Lgs. 117/2017**.

Titolo VIII
Norme di rinvio e disposizioni finali

Art. 32 - Norme di rinvio

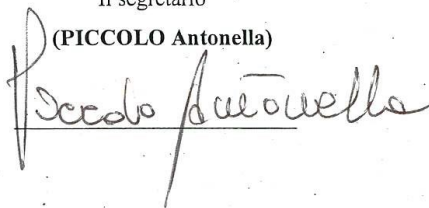
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. Il presente Statuto, scritto in **20 (venti) pagine, composto di 8 (otto) titoli e 33 (trentatré) articoli**, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei soci dell'**Associazione "DICHIFORMAZIONE APS ETS"** riuniti in Assemblea presso la sede di **Alpignano (TO)**, entra *ipso facto* in funzione. Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura del Presidente, sono ininfluenti rispetto alla immediata applicazione del presente Statuto.

Il segretario

(PICCOLO Antonella)



Il Presidente

(BERNAUDO Lucia)

